

COMUNE DI RONCHIS
Provincia di Udine

INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI
I.C.I. anno 2011

Si espongono di seguito alcune informazioni utili riguardanti l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2011:

ALIQUOTA: ordinaria ed unica 5%

A decorrere dall'anno 2008 non è più dovuta l'imposta per l'abitazione principale (intendendosi per tale l'abitazione in cui il proprietario o l'usufruttuario ha la residenza anagrafica) e delle relative pertinenze, classate nei gruppi C6 e C7.

L'esenzione si estende anche alle abitazioni principali assimilate dal Comune nel regolamento ICI vigente al momento della entrata in vigore del decreto legge n. 93/2008 del 27/05/2008, che nel caso di questo Ente corrispondono a:

- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (ora ATER);
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- la casa coniugale nel caso in cui il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, purché si tratti del coniuge o di parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Le abitazioni principali classate come A1, A8 e A9 (intendendosi per abitazione principale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica) godono unicamente della detrazione stabilita dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992 e succ. mod. ed int., fissata nella misura di **€ 103,29**.

La detrazione si applica sino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

La parte dell'importo della detrazione che non trova capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale può essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze classificate nei gruppi C6 e C7.

L'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, da parte di **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato**, gode della detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 504/92, che nel caso di questo Comune è fissata in **€ 200,00**- a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata.

Si precisa che l'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi di possesso nell'anno (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero).

DICHIARAZIONE: su modello ministeriale da presentare entro i termini fissati dalla legge per le dichiarazioni dei redditi, sulla base delle istruzioni sullo stesso riportate.

PAGAMENTO: - Acconto: entro il **16 giugno 2011** pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata con aliquote e detrazioni dell'anno precedente, ipotizzando un periodo di possesso di 12 mesi.

- **Saldo:** entro il **16 dicembre 2011**, effettuando il conguaglio tra quanto versato a giugno e l'effettivo dovuto per l'anno 2011 calcolato in base alle aliquote e detrazioni dell'anno in corso.

- **Unica soluzione:** entro il **16 giugno 2011** calcolato in base alle aliquote e detrazioni dell'anno in corso.

VERSAMENTO: su conto corrente postale **88633235** intestato a Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A. RONCHIS - UD ICI, via Marco Volpe 45 - 33100 UDINE

IMPORTO MINIMO del versamento: **€ 5,00** - importo annuo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto. L'importo indicato non deve intendersi come franchigia.

VALORE AREE EDIFICABILI AGGIORNAMENTO 2011
(Come deliberato con atto consiliare n. 4 del 31/01/2011)

N.	Descrizione della zona urbanistica	Valore (al mq.)
1	Zona residenziale A ¹	€ 10,00
2	Zona residenziale A0 ²	€ 10,00
3	Zona residenziale B.1	€ 65,00
4	Zona residenziale B.1 soggetta a convenzionamento	€ 45,00
5	Zona residenziale B.1 – urbanizzata ³	€ 58,00
6	Zona residenziale C ⁴	€ 30,00
7	Zona residenziale C – urbanizzata ⁵	€ 80,00
8	Zona artigianale D.2	€ 20,00
9	Zona artigianale D.2 – urbanizzata ⁶	€ 60,00
10	Zona commerciale H.2	€ 25,00
11	Zona commerciale H.2 – urbanizzata ⁷	€ 65,00
12	Zona artigianale D.3 ⁸	€ 30,00
13	Zona area di accoglienza	€ 30,00
14	Zona area di accoglienza – urbanizzata ⁹	€ 75,00
15	Zona commerciale H.3 ¹⁰	€ 30,00
16	Zona commerciale H GSV	€ 35,00
17	Zona commerciale H GSV - urbanizzata ¹¹	€ 80,00

¹ Si tratta fondamentalmente di aree ad indice di edificabilità generalmente saturo dove le aree limitrofe costituiscono pertinenza dei fabbricati principali o nelle quali sono comunque consentiti piccoli ampliamenti per migliorare la ricettività abitativa. I valori fissati sono pertanto riferiti alla compravendita di eventuali aree che potrebbero interessare proprietà confinanti per il potenziamento di giardini, orti ed aree di manovra.

² Come nota 1).

³ L'area si considera urbanizzata all'atto dell'inizio dei lavori del P.d.C. relativo alle opere d'urbanizzazione (è il momento in cui si sostanzia l'edificabilità effettiva dell'area). Da tale momento l'area di riferimento per il calcolo del valore è la Superficie Fondiaria (Sf);

⁴ L'area di riferimento per il calcolo del valore è la Superficie Territoriale (ST);

⁵ Come nota 3).

⁶ Come nota 3).

⁷ Come nota 3).

⁸ La valutazione è da ritenersi riferita alle aree di pertinenza di insediamenti produttivi esistenti nel territorio comunale, individuate all'esterno della zona D.2, dotate di potenzialità edificatoria.

⁹ Come nota 3).

¹⁰ Anche in questo caso le aree con questa destinazione urbanistica corrispondono alle attività già presenti nel territorio comunale costituendo per la maggior parte pertinenza dei volumi già esistenti. Eventuali ampliamenti, nel rispetto degli indici previsti nella zona, sono consentiti solo per le attività già individuate. Le valutazioni suesposte sono da intendersi riferite alla compravendita di aree libere inedificate e non costituenti pertinenza delle costruzioni esistenti che potrebbero interessare i confinanti per l'ampliamento delle rispettive proprietà.

¹¹ Come nota 3).